

LAVOROdi **BRUNO BRAVI,FRANCESCA BRAVI****Visite mediche di controllo: variazione reperibilità***Al via il nuovo servizio telematico di comunicazione che sostituisce le precedenti modalità.*

Tramite la circolare 23.09.2020, n. 106, l'Inps illustra il **nuovo servizio web** per la comunicazione, a carico dei lavoratori dei settori privato e pubblico, della **variazione dell'indirizzo di reperibilità** rispetto a quello precedentemente indicato, in caso di malattia comune. La nuova modalità sostituisce quelle oggi in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale di competenza o comunicazione mediante *Contact center*), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico. Non è invece possibile richiedere al medico curante di richiamare il certificato telematico, sebbene ancora in corso di prognosi, per variare l'indirizzo di reperibilità riportato.

Il lavoratore, previa autenticazione tramite credenziali, può accedere dal portale web Inps attraverso la sezione dedicata ai " *Servizi Online* ", allo " **Sportello al cittadino per le VMC** ". Il servizio consente la **comunicazione** e la **gestione** di una diversa reperibilità, rispetto a quella comunicata in precedenza con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.

"**Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo**" è la funzione che permette la comunicazione di un nuovo indirizzo di reperibilità per l'eventuale visita di controllo domiciliare. Per uno stesso certificato di malattia, il cittadino può comunicare più reperibilità successive. Ogni nuova reperibilità comunicata nell'ambito dello stesso certificato di malattia in corso di validità, annulla in automatico la precedente reperibilità, limitatamente al periodo di sovrapposizione tra i periodi delle 2 variazioni comunicate. Ogni reperibilità è storicizzata, onde evitare che si perda traccia degli indirizzi che possono essere stati utilizzati per le visite mediche di controllo.

Il nuovo servizio, come specificato in premessa, è disponibile per **tutti i lavoratori** dei settori privato e pubblico e non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali di comunicazione a carico dei medesimi lavoratori nei confronti dei datori di lavoro. L'Inps ribadisce inoltre che è **onere del lavoratore verificare** che l'indirizzo di reperibilità comunicato all'Inps sia **corretto e completo** .

Tale adempimento è fondamentale per tutti i lavoratori privati, a maggior ragione per gli aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. In ogni caso, il datore di lavoro viene messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore: in fase di richiesta di una visita medica, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta stessa; altrimenti, in caso di variazione avvenuta successivamente, al momento della consultazione degli esiti.